

ragrafo 1° dell'articolo 24, colla quale per la necessità intrinseca delle cose si ammettono al bollo straordinario questi lavori che non possono essere fatti su carta filigranata.

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta quest'aggiunta?

**MINGHETTI, relatore.** L'accetta; solamente pregherei l'onorevole Valerio di spiegare come voglia introdurre la carta di lire 1 20:

**VALERIO.** In forza del numero 24 dell'articolo 23, il quale sottopone al bollo di lire 1 20: « Gli originali e le copie di tutti gli atti, deliberazioni, provvedimenti... » ecc.

**MINGHETTI, relatore.** Va bene.

**PRESIDENTE.** Il deputato Valerio, d'accordo colla Commissione e col commissario regio, propone di aggiungere al paragrafo 1°, ed al numero 2, il seguente alinea:

« A richiesta di chi li presenta saranno anche ammessi al bollo straordinario colle tasse di una lira, o di una lira e centesimi venti, gli atti e gli scritti predesignati contenuti in carta della superficie fino a centimetri quadrati quattordici. »

**CAPRIOLO.** Domando la parola.

A me non pare che si possa mettere questo bollo di lire una e centesimi venti. Qui si tratta di un bollo straordinario in ragione della dimensione della carta, ed è di quattro sorta: da centesimi cinquanta, da lire una, da lire due e da lire quattro; nè, a mio avviso, può ammettersi la proposta di un bollo di lire 1 20 in questa categoria, perciocchè importerebbe farlo in conseguenza di una diversa dimensione della carta; la qual cosa non può avvenire a seconda della proposta dell'onorevole Valerio: chiede egli che, ove, per esempio, un ingegnere voglia usare di una carta di una dimensione minore per un atto che ha bisogno di un bollo maggiore, perchè vorrebbe essere redatto in carta di maggiore dimensione, in questo caso possa tuttavia valersi della carta di dimensione minore, pagando però la tassa stabilita per la carta di dimensione maggiore.

Se tale è la proposta dell'onorevole Valerio, come pare a me che sia, sarebbe da accettarsi; se poi vuole l'onorevole Valerio che si determini la tassa di lire 1 20, somma che non può avere a far nulla colla categoria dei bolli di cui è menzione in quest'articolo, in tal caso credo che la proposta non possa accettarsi.

**VALERIO.** Mi rincresce che l'onorevole Capriolo non fosse presente quando appunto io concordava questa disposizione colla Commissione e poi col commissario regio. Lo scopo di quest'aggiunta è soltanto il seguente: è necessario che i lavori da farsi dagli architetti, liquidatori e dalle altre persone indicate nel paragrafo 1° dell'articolo 24 si possano fare in carta libera e poi sottoporre al bollo straordinario, perchè sono lavori che non possono stare nelle dimensioni fissate alla carta filigranata, alla carta cioè in cui è segnata la riga orizzontale, è segnato lo spazio verticale in cui quello che si ha da scrivere deve stare. Perciò molto provvidamente la legge ha sempre ammesso questi lavori al bollo straordinario.

Ora accade che alcuni di questi lavori, quando, per esempio, l'ingegnere, l'architetto o il liquidatore sono nominati a periti d'ufficio, cadano in quella categoria per cui, secondo questa legge, ora sono sottoposti al bollo d'una lira, ora a quello di una lira e centesimi venti, e per questi casi è necessario di ammettere quanto ho proposto nell'emendamento di cui ho dato lettura.

Credo che con ciò sarà soddisfatto l'onorevole Capriolo.

**CASTELLI LUIGI.** Per accogliere l'emendamento proposto dal deputato Valerio bisognerebbe ampliare ancora l'articolo 10, che è già stato votato, introducendo un bollo straor-

dinario di una lira e centesimi venti. Sarebbe d'uopo ritornare ancora all'articolo 10, e considerarlo come non votato.

**VALERIO.** Capisco molto bene la portata dell'obiezione che fa l'onorevole Castelli, ma faccio osservare che all'articolo 10 si parla di bollo straordinario in ragione della dimensione.

Ora qui si farebbe appunto un'eccezione alla ragione della dimensione. Quantunque la carta sia della dimensione per cui il bollo straordinario è di centesimi 50, si ammetterebbe un bollo straordinario di lire una, e di lire una e venti centesimi.

Sembra a me che, se pure non fosse possibile oramai di variare il disposto regolamentare dell'articolo 10, pure si possa pur sempre inserire nella legge l'eccezione alla regola stessa, quando si riconosca opportuna.

**CASTELLI LUIGI.** Quando furono posti in discussione gli articoli, alcuni proposero, ed io avevo dato il mio voto a tale proposta, che si sospendesse la votazione circa l'importo dei bolli, perchè credevo che in progresso della discussione sorgesse la necessità d'introdurre altre determinazioni; questo non si è voluto fare.

Ora all'articolo 10 non c'è un bollo straordinario di lire 1, 20, nè in ragione della dimensione, nè in ragione della qualità dell'atto; bisogna dunque ritornare su quello che è già stato votato, per secondare la proposta, che, del resto, io trovo giustissima, dell'onorevole Valerio.

**PRESIDENTE.** Faccio notare che fu ieri posta ai voti la riserva espressa d'introdurre ancora qualche nuova determinazione relativa alla tassa od al bollo in ragione della dimensione.

Quindi, se la Camera intende di accettare la proposta del deputato Valerio, si scriverà poi nell'articolo 10 anche questa nuova categoria di carta da lire 1, 20.

Pongo ai voti il § 1 coll'alinea proposto dal deputato Valerio, accettato dalla Commissione e dal regio commissario.

(È approvato.)

Sarà poi nell'articolo 10 aggiunta una nuova categoria...

**MINGHETTI, relatore.** Bisognerebbe dir così:

« Sono inoltre stabiliti i seguenti bolli straordinari applicabili nei casi previsti dalla legge:

« A lire 0, 05 — 0, 25 — 0 50 — 1 — 1, 20. »

**PRESIDENTE.** Sarà così concepito l'articolo 10.

« § 2° Colla tassa fissa di lire una, senza riguardo alla dimensione della carta. — 3° I diplomi, le patenti, gli attestati di privativa industriale, le licenze, i certificati d'iscrizione per gli esercenti professioni, arti liberali, industrie, o commercio, e gli altri atti che l'autorità crederà opportuno di emettere o di far rilasciare su carta non filigranata;

« 4° Le polizze di carico, le lettere di vettura ed i fogli di via.

« Saranno considerati in contravvenzione alla legge sul bollo:

« I fogli di via e le lettere di vettura impiegati per più di un viaggio;

« Le polizze di carico e le lettere di vettura, quando conferranno la descrizione di merci ed oggetti spediti direttamente a più di un destinatario o commissionario;

« 5° Gli originali e le copie degli atti di protesto cambiario;

« 6° Le petizioni, istanze o ricorsi stragiudiziali che si presenteranno ai Ministeri, alla Corte dei conti, alla Corte di cassazione ed al Consiglio di Stato;

« 7° Gli originali e le copie di atti e scritti diretti allo